

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE EDUARDO VITALI - ONLUS

Preambolo

L'Associazione Eduardo Vitali – ONLUS è stata costituita in data 6 Dicembre 1996 ad iniziativa di alcuni membri della Comunità di Vita Cristiana (CVX) “Janua Coeli” di Napoli - d'ispirazione ignaziana - ed è stata così denominata per onorare la memoria del compianto Eduardo Vitali, già membro di quella CVX.

Essa è nata per esercitare in campo sociale una specifica opera di apostolato e volontariato laico: venire incontro in maniera tangibile alle necessità dei familiari di malati oncologici ricoverati presso strutture ospedaliere della città , o degli stessi ammalati quando in day-hospital ed autosufficienti, provenienti da località diverse dalla città di Napoli ed in condizioni di disagio economico.

L'Associazione ha ristrutturato a sue spese ed ha adibito a “centro di accoglienza” - destinato ad ospitare i soggetti di cui sopra - un casale rustico dell'800 sito nella zona ospedaliera di Napoli, di fatto semidiruto ed in pessime condizioni statico-strutturali, concesso il 12 Dicembre 1997 in fitto simbolico ventennale (Euro 51,65 annui) e rinnovabile dall'Ente “Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù”.

L'Associazione Eduardo Vitali – ONLUS rientra tra gli “Organismi di Volontariato” di cui alla Legge n. 266 dell' 11 Agosto 1991 (legge quadro sul Volontariato) ed in quanto costituita per operare, e con concrete attività, nel settore della “assistenza socio-sanitaria” le compete la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997.

La stessa figura iscritta dal 20 Aprile 1999 nel “Registro Regionale del Volontariato Organizzato” istituito dalla Regione Campania con L.R. n. 9 dell'8 Febbraio 1993 (e successive modificazioni o integrazioni) ed il 20 Dicembre 2001 è stata inserita dalla Regione Campania (con il n° 31) nello “Elenco Regionale Ricognitivo ONLUS con attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria”.

Art. 1 – Denominazione e Sede

L'Associazione regolata dal presente Statuto è denominata “Associazione Eduardo Vitali - Onlus” ed ha sede in Napoli alla Via S.Ignazio di Loyola n. 51, presso la Casa dei P.P. Gesuiti.

Trattasi di Associazione priva di personalità giuridica e senza scopo di lucro, apolitica ed apartitica e che, in conformità di quanto previsto dall'art. 10 - comma 1 del D. Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997:

- opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo art. 3 del presente Statuto nonché quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della Legge n. 662 del 23/12/1996, ad altre Onlus con finalità analoghe o connesse al proprio scopo statutario o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- attua una disciplina uniforme del rapporto con gli associati e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- farà uso, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione Eduardo Vitali – ONLUS ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all'art. 10 - comma 1 (lett. "a") del D. Lgs. n. 460/97, rivolte a soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche e/o economiche e/o familiari.

In particolare, scopo dell'Associazione è di accogliere ed ospitare - in apposite strutture all'uopo realizzate e gestite da suoi "soci-volontari" - i familiari di malati oncologici degenti in ospedali della città , e/o gli stessi ammalati quando in day-hospital ed autosufficienti , se provenienti da località diverse dalla città di Napoli ed in condizioni di disagio.

L'Associazione può estendere l'attività di accoglienza anche ai familiari di degenti con altra patologia, e/o agli stessi ammalati se in day-hospital ed autosufficienti. Per questi ultimi con esclusione delle patologie ad eziologia infettiva o di quelle connesse alla sfera dell'igiene mentale, in considerazione delle differenti esigenze organizzative richieste da tali patologie.

Per raggiungere il proprio scopo istituzionale l'Associazione può anche promuovere conferenze, convegni o altri eventi a carattere culturale finalizzati alla sensibilizzazione esterna verso le attività da essa sviluppate in favore di soggetti svantaggiati, nonché corsi di formazione e/o di aggiornamento per i volontari, rivolti a migliorare i servizi verso gli Ospiti e a limitare i loro disagi.

L'Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale, sovranazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con cui ritenga utile avere collegamenti, anche attraverso l'estensione dell'attività di accoglienza – unicamente per fini umanitari – ad operatori socio-sanitari provenienti dall'Italia e/o dall'estero.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni da parte di qualsiasi soggetto privato, nonché da qualsivoglia ente istituzionale, sia nazionale che sovranazionale o internazionale.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle "direttamente connesse" alle attività istituzionali nonché quelle "accessorie per natura" alle attività istituzionali, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell' art. 10 – comma 5 del D.Lgs. n. 460/97 purché per ogni esercizio figurino in misura non prevalente rispetto allo scopo istituzionale ed i relativi proventi non superino il sessantasei per cento (66%) delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 4 – Soci, criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché le persone fisiche, gli enti ed altri organismi che, condividendo gli scopi dell'Associazione, vengono ritenuti idonei al loro perseguimento ed ammessi con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

E' tuttavia facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta, da far pervenire alla Segreteria dell'Associazione entro il 31 Dicembre e che avrà decorrenza dal Gennaio dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, nonché per il mancato pagamento, entro l'anno di riferimento, della quota associativa.

Le quote associative sono intrasferibili e non frazionabili; i soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di partecipare all'Associazione non possono richiedere, nemmeno in parte, i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il diritto a proporsi quale candidato alle elezioni degli Organi Sociali.

Ai sensi dell'art. 10 – comma 1 (lett. "h") del già citato D.Lgs. n. 460/97, le norme del presente Statuto sono volte ad assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo ed a garantirne l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione e prevedendo il diritto di voto per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età.

E' ai soli fini dell'organizzazione interna che nell'ambito dell'Associazione si distingue, a seconda dello specifico apporto di ciascun partecipante, tra:

- "Soci Volontari" = quelli che partecipano alle esigenze dell'Associazione - oltrechè economicamente, attraverso il pagamento della quota associativa annua ed eventuali offerte saltuarie – mettendo a disposizione il loro operato professionale e/o di lavoro con prestazioni personali e gratuite, rese per esclusivi fini di solidarietà.

- "Soci Sostenitori" = tutti quelli che, non partecipando alla vita attiva dell'Associazione, la sostengono solo economicamente, attraverso il pagamento della quota associativa annua e con eventuali offerte saltuarie.

- "Soci Onorari" = quei soggetti (persone fisiche e/o enti, associazioni ed ordini religiosi) ai quali il Consiglio Direttivo attribuisca tale "qualifica" in considerazione di particolari meriti in relazione alle finalità dell'Associazione.

Tra i Soci Onorari figura l'Ente "Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù", presso la cui casa in Napoli – Via S. Ignazio di Loyola è stata fissata, alla sua costituzione, la sede dell'Associazione Eduardo Vitali – Onlus.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative ed offerte degli aderenti;
- i contributi di altri soggetti privati,
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- altri contributi di organismi pubblici, sia nazionali che sovranazionali o internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi o altri introiti derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dall'attività di accoglienza;
- rendite di beni mobili o immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione.

I fondi vanno depositati presso le banche e/o gli uffici postali stabiliti dal Consiglio Direttivo e la relativa movimentazione interviene a firma del Presidente e/o dei consiglieri dal predetto delegati.

Per le operazioni di addebito saranno necessarie le firme congiunte di almeno due soggetti, mentre per quelle di accredito sarà sufficiente una firma singola.

Nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio – quale risulterà dopo l'eventuale fase di liquidazione – ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per la preliminare fase di liquidazione - intesa esclusivamente al pagamento degli eventuali debiti verso terzi dell'Associazione - l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1 – l'Assemblea dei soci
- 2 – il Presidente
- 3 – il Consiglio Direttivo
- 4 – la Giunta Esecutiva

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni e la loro attività è svolta esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci di cui all'art. 4 che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annua (alla data di convocazione dell'Assemblea, per i nuovi soci; al 31 Dicembre dell'anno precedente, per i vecchi soci).

L'Assemblea può essere "ordinaria" o "straordinaria".

L'Assemblea ordinaria:

- nomina attraverso specifiche elezioni i componenti del Consiglio Direttivo;
- fissa le linee e gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione del suo patrimonio, con la nomina di uno o più liquidatori ed il conferimento loro dei necessari poteri.

L'Assemblea ordinaria deve obbligatoriamente riunirsi entro il 30 Aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea dei soci si riunisce quante volte lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure da un decimo dei soci aventi diritto a parteciparvi.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso indicante luogo, data, orario e gli argomenti all'ordine del giorno, spedito ai destinatari - con ogni mezzo che ne garantisca la prova scritta ed eventualmente anche a mezzo "e-mail" – almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le Assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente (o da quello più anziano d'età qualora vi siano più Vice-presidenti) oppure, in assenza dei predetti, dal Socio che sarà all'uopo designato dai presenti.

Ogni socio che di fatto non può partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, conferendogli delega scritta anche a mezzo fax o "e-mail".

A nessun socio potranno essere conferite più di sei deleghe. Sulla validità delle deleghe decide il Presidente dell'Assemblea.

Gli enti e gli altri organismi soci – aventi diritto a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il loro voto tramite propri "rappresentanti" preventivamente accreditati presso l'Associazione – possono anch'essi conferire deleghe ad altri soci .

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita :

- in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita :

- in prima convocazione quando siano presenti, anche per delega, i due terzi dei soci;
- in seconda convocazione quando risulti presente o rappresentato per delega almeno un quinto dei soci.

Le deliberazioni di entrambe le Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Il verbale dell'Assemblea dei soci viene redatto dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo presente all'Assemblea ed al riguardo designato dal Presidente della stessa

Art. 8 – Presidente e Vice-presidenti

Il Presidente dell'Associazione è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, in occasione della sua prima riunione e può rivestire la carica per non più di due mandati consecutivi.

Egli rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e sovrintende, in generale, a tutte le attività associative, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto o eventualmente da Regolamenti Interni.

In particolare il Presidente:

- 1 - rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- 2 - presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva e ne convoca le riunioni;
- 3 - assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di necessità ed urgenza, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;
- 4 - nomina il Vice-presidente e gli eventuali ulteriori Vice-presidenti, scegliendoli tra gli altri componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente è infatti coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, da un Vice-presidente; laddove l'Associazione superi i duecento iscritti potrà essere nominato anche più di un Vice-presidente, sino a un massimo di tre

In caso di dimissioni, morte, assenza o impedimento di qualsiasi natura, i poteri del Presidente spettano al Vice-presidente (quello più anziano d'età nel caso di più Vice-presidenti) , che ne svolgerà le funzioni sino alla cessazione dell'impedimento o della assenza a carattere temporaneo, ovvero sino alla nomina – operata dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva all'accertamento dell'eventuale impedimento permanente - di un nuovo Presidente; quest'ultimo resterà in carica fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto quello da lui sostituito.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

La Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di nove membri ed un massimo di ventuno, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i suoi componenti al riguardo candidatisi.

L'effettivo numero dei Consiglieri viene stabilito dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera, da assumere entro il 30 Aprile dell'anno nel cui mese di Dicembre andranno a scadere le Cariche Sociali.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera a maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità, il voto del Presidente – o del Vicepresidente che lo sostituisce - vale doppio.

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione, anche straordinaria, e comunque tutti quelli necessari per dare attuazione agli indirizzi programmatici delineati ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- attribuisce la qualifica di socio onorario;
- delibera su tutto ciò che riguarda il patrimonio dell'Associazione, le sue entrate e l'erogazione; delle spese, sia ordinarie che straordinarie;
- delibera in ordine all'ammontare della quota associativa annua e del contributo giornaliero dovuto dagli Ospiti dei "centri di accoglienza" gestiti dall'Associazione;
- predispone per ogni anno solare, a cura del Tesoriere, i bilanci (rendiconto) preventivi e consuntivi, da sottoporre all' approvazione della Assemblea dei soci;
- approva i regolamenti organizzativi dell'Associazione e le procedure elettorali, in conformità comunque di quanto stabilito dallo Statuto;
- ratifica i provvedimenti di propria competenza che siano stati adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente;
- nomina tra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, nonché i componenti della Giunta Esecutiva;
- determina le competenze della Giunta Esecutiva e stabilisce le norme per il funzionamento di tale organo quando non previste dal presente Statuto;
- può istituire eventuali "Commissioni " speciali, disciplinandone e controllandone i lavori;
- nomina il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce ogni tre mesi e quante volte lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente provvede alla convocazione dei consiglieri con comunicazione indicante gli argomenti all'ordine del giorno e da inviare, mediante mezzi idonei e tali che assicurino la conoscenza della convocazione, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'incontro.

Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo presente ed al riguardo designato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipino nel corso dell'anno sociale a tre riunioni consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio.

Laddove, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei consiglieri, sarà sostituito con delibera del Consiglio Direttivo da altro nominativo individuato mediante scorrimento della graduatoria dei non eletti e, in mancanza, mediante cooptazione.

Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. 10 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di cinque membri ed un massimo di nove, scelti nel suo seno dal Consiglio Direttivo, che in occasione della sua prima riunione ne determina anche il numero effettivo.

Fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva: il Presidente, il Vice-Presidente (quello più anziano d'età nel caso di più Vice-Presidenti), il Segretario ed il Tesoriere.

Alla Giunta Esecutiva spettano i poteri di ordinaria amministrazione delegatili dal Consiglio Direttivo.

A ciascuno dei membri della Giunta può essere attribuita la competenza in uno specifico settore di intervento dell'Associazione - con funzioni di rappresentanza e di supervisione dei programmi e dello sviluppo – con il compito di coadiuvare il Presidente nelle relative attività.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente – ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti - con comunicazione indicante gli argomenti all'ordine del giorno e da inviare agli interessati, mediante mezzi idonei e tali che assicurino la conoscenza della convocazione, con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data fissata per l'incontro.

La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza, con la presenza della metà più uno dei suoi membri. In caso di parità, il voto del Presidente – o del Vicepresidente che lo sostituisce - vale doppio.

Il verbale di ogni riunione della Giunta Esecutiva viene redatto dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da altro membro di Giunta presente ed al riguardo designato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 11 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed è responsabile della Segreteria dell'Associazione.

In particolare egli provvede:

- alla tenuta ed aggiornamento dei "libri soci";
- alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali (Assemblee dei soci, Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva).

Art. 12 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato fra i suoi membri dal Consiglio Direttivo ed è responsabile della contabilità generale dell'Associazione, dei suoi fondi e della loro regolare amministrazione.

In particolare egli provvede:

- alla riscossione delle quote associative ed altre entrate dell'Associazione;
- al pagamento delle spese, in conformità del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento dall'Assemblea dei soci nonché, per le eventuali spese non preventivate, delle decisioni del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva.

Il Tesoriere, inoltre, cura per ogni esercizio sociale la redazione dei progetti di Bilancio, consuntivo e preventivo, che propone entro il 28 Febbraio all'attenzione del Consiglio Direttivo affinché possano essere sottoposti – entro il successivo 30 Aprile – alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 13 – Esercizi Sociali e Bilancio

Ogni esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dell'anno.

Entro i successivi quattro mesi il Consiglio Direttivo deve sottoporre il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea dei soci

Dal Bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione.

La bozza di Bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, ed il Bilancio approvato devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a

disposizione dei soci che volessero consultare gli anzidetti documenti e ne volessero chiedere copia.

Art. 14 – Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per più di due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina *di* uno o più liquidatori stabilirà anche i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, cui l'Associazione è obbligata a norma dell'art. 10 – comma 1 (lett."f") del D.Lgs. n. 460/97, come già precisato nell'art. 5 del presente Statuto

Art. 15 – Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia nascente dall'attuazione e/o interpretazione del presente Statuto sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, esperti in materie giuridico-economiche, che decideranno come amichevoli compositori.

Per la formazione del collegio, due arbitri saranno scelti da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del collegio arbitrale, in accordo tra i primi due o, in mancanza, dal Presidente del "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati" di Napoli.

L'attività arbitrale dovrà essere svolta a titolo gratuito e la sede del procedimento potrà essere fissata solo nella città di Napoli.

Art. 16 – Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Libro 1° Titolo II del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di volontariato e di ONLUS.

Art. 17 – Norma transitoria

L'introduzione del presente Statuto non comporta la necessaria sostituzione degli organismi dirigenti alla data in carica, che potranno mantenere la scadenza per loro fissata dallo Statuto precedente ed in base al quale sono stati nominati e/o eletti, salvo che il Consiglio Direttivo non ritenga opportuno indire in via anticipata le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

Nuovo Testo di Statuto

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29/03/2009

depositato il giorno 07/04/2009 presso il notaio Giuseppe di Transo – iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola – con atto Repertorio N.122869 / Raccolta N. 36710 (Registrato presso l' Ufficio Atti Pubblici – Agenzia delle Entrate di Napoli in data 27/04/2009 al N. 9642 / 1T)